



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai magistrati:

1. dr. Mariavittoria Papa	Presidente
2. dr. Maria Gallo	Consigliere
3. dr. Lucilla Nigro	Giudice Ausiliario rel.

riunita in camera di consiglio in data 7 marzo 2022 , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 2413/2018 RGL

Tra

INPS in persona del legale rapp.te pro tempore, dom.to per la carica alla via G.Ferraris, n.4, Napoli, in proprio ed in qualità di mandatario della S.C.C.I. S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato ITALIA DE BENEDICTIS, pec per le comunicazioni: avv.itala.debenedictis@postacert.inps.gov.it

APPELLANTE

E

NATALE ANDREA , rappresentato e difeso dall'avvocato NICOMEDE DI MICHELE, con domicilio eletto in Frattamaggiore (Napoli) presso il suo studio alla via Leopardi, n 12, Pec: avvnicomede-dimichele@legalmail.it

NONCHE'

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del l.r.p.t., via Grezar n. 14 ROMA,

- APPELLATI

OGGETTO: appello parziale avverso e per la riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Nord sezione lavoro e previdenza, n. 751/2018, r.g. 11315/ 2016, depositata in

data 1 marzo 2018, avente ad oggetto: opposizione ad avvisi di addebito afferenti contributi previdenziali

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 3 ottobre 2016, innanzi al tribunale di Napoli Nord, il ricorrente, impugnava l'estratto di ruolo del 3 febbraio 2016 contenente quattro avvisi di addebito e due cartelle esattoriali, tutti afferenti contributi Inps, di cui deduceva di non aver ricevuto mai la notifica e che in assenza di atti interruttivi si erano prescritti.

In particolare gli avvisi di addebito impugnati con il ruolo erano i seguenti: n. 328-20120006722011 asseritamente notificato in data 26.01.2013, n. 328-20130001218919 asseritamente notificato in data 06.05.2013, n. 32820120005621270 asseritamente notificato in data 24.01.2013, n. 328-20120002806509 asseritamente notificato il 24.10.2012 ; le cartelle di pagamento erano le numeri: 028-2010 0029231892 e 028-2010 0025303050, emessi per mancati contributi IVS per gli anni dal 2008 al 2012.

Si radicava il contraddittorio con l'Istituto che nel depositare le copie degli avvisi e delle notifiche riteneva infondata la domanda di prescrizione.

Non si costituivano l'Esattore e la S.c.c.i.

Il Giudice di primo grado, ritenuto autonomamente impugnabile l'estratto di ruolo per quanto statuito da Cass. SS.UU. n. 19704/2015 e sussistente l'interesse ad agire, accoglieva parzialmente il ricorso. Premettendo che l'Agenzia Entrate Riscossione, rimasta contumace, non aveva dato prova della notifica delle cartelle opposte e ritenuti prescritti i crediti ivi compresi, afferenti contributi per gli anni 2008 e 2009, dichiarava insussistente il diritto dell'Inps ad agire in via esecutiva per i crediti contributivi contenuti nelle suddette cartelle. Quanto ai quattro avvisi di addebito riteneva che alla data del 3 febbraio 2016 (data di rilascio dell'estratto di ruolo), era maturata la prescrizione solo relativamente ai crediti contenuti negli avvisi numeri 328-20130001218919 e 328-20120002806509, per i quali dichiarava insussistente il diritto a procedere ad esecuzione forzata. Compensava le spese fra le parti.

Ha proposto appello l'Istituto previdenziale, per la riforma parziale della appellata sentenza, nella parte in cui il Giudice del Tribunale ha dichiarato illegittime le pretese dei soli due avvisi di addebito n.ri numeri 328-20130001218919 e 328-20120002806509, ritenendo perfezionate le notifiche spedite con raccomandata caduta in giacenza e dissentendo dal primo Giudice laddove aveva ritenuto necessario anche il deposito presso la casa comunale.

E' rimasto contumace il sig. Natale Andrea, nonostante la notifica ricevuta nel domicilio eletto in data 12 settembre 2019.

Non è stato evocato in giudizio l'esattore in quanto oggetto della impugnazione parziale sono soltanto gli avvisi di addebito emessi dall'Inps.

Dunque, sulla debenza del credito oggetto delle due cartelle è maturato il giudicato , così come è maturato sui due avvisi già oggetto di rigetto, perché non impugnati incidentalmente.

All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del sig. Natale Andrea, non costituito nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello, effettuata nel domicilio eletto in data 12 settembre 2019 .

L'appello parziale è fondato per le ragioni di seguito riportate.

Quando devoluto a questa Corte è la questione afferente la validità della notifica dei due avvisi di accertamento per i quali il primo Giudice ha ritenuto quanto segue: “con riguardo agli avvisi di addebito nn. 328 2013 00012189 19 000 e 328 2012 00028065 09 000 non risulta provato dall'Inps il perfezionamento della notifica in mancanza dell'avviso al destinatario dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale.” Nel dissentire da tale ricostruzione motivazionale ritiene l'Inps che la notifica dei due avvisi si sia ritualmente perfezionata con la compiuta giacenza delle lettere raccomandate .

Secondo la teoria di parte appellante essendo perfezionata la notifica con la compiuta giacenza ne consegue “la conoscenza” per fictio iuris ai sensi dell'articolo 1335 c.c., al momento della scadenza della compiuta giacenza. La conseguenza è lo spirare del termine perentorio ex art. 24 d.lgs 46/1999, con la seguente inammissibilità dell'opposizione e con l'infondatezza della declaratoria di prescrizione.

Deduce l'Inps che le notifiche si sono perfezionate con il decorso del tempo di giacenza. Con particolar riferimento al caso in esame:

-il primo avviso riguarda i contributi gestione commercianti dal gennaio 2012 al dicembre 2012, per la somma di euro 1747,01; il numero del codice a barre della spedizione è 65014353415-4;

-il secondo avviso riguarda contributi a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti dal novembre 2011 al febbraio 2012 per la somma comprensiva di sanzioni pari ad euro 1422,66. il numero del codice a barre della spedizione è 65006808951-1;

-l'Inps ha prodotto la cartolina corrispondente al primo avviso, recante il codice a barre 65014353415-4 nella quale il destinatario risulta "avvisato" in data 9 aprile 2013;

-altresì l'Istituto ha prodotto la cartolina, afferente al secondo avviso, recante il codice 65006808951-1, nella quale il destinatario risulta "avvisato" in data 28 settembre 2012.

I motivi di doglianza sono fondati.

Quanto alla non necessità del deposito presso la Casa Comunale, si è pronunciata la Corte di Cassazione (vedasi **ordinanza n. 2339/2021**) che ha statuito che è valida la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, senza la necessità della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito. La suprema Corte ha evidenziato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui , nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge 890/1982 . (**Cass. N. 8293/2018; Cass. N. 12083/2016; Cass. N. 17598/2010**)

Dando continuità a tale orientamento, ritiene questa Corte che nel caso specifico -poiché la legge non richiede l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario- si debbano applicare le comuni regole del servizio postale, per il caso di mancato recapito e la notifica si intende eseguita decorso il termine di giacenza.

La norma che, con specifico riferimento all'avviso di addebito, ha consentito l'utilizzo del servizio postale è costituita dall'articolo 30 , commi 4 e 5 del D.L.78/2010 .

E' il caso di rammentare che l'articolo 30 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, come modificato in sede di conversione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha consentito all'Inps, a far data dal 1 gennaio 2011, di provvedere al recupero dei crediti contributivi di propria competenza, attraverso la notifica al contribuente di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo; in assenza di pagamento nel termine di 60 giorni l'Agente delle riscossione procede al recupero con l'espropriazione forzata.

Quanto alla attività di notificazione dell'avviso, il menzionato art. 30, D.L. n. 78/2010, convertito in L. 122/2010 dispone: "L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra Comune e I.N.P.S., dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. " (comma 4); " *Ai fini del presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute*

a qualunque titolo all'I.N.P.S. al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti di riscossione." (comma14).

Ciò posto appare evidente, in base all'insegnamento della Suprema Corte (vedasi **Cassazione, sentenza n. 11708/2011**), che la norma disciplinante l'invio dell'atto impositivo non sarà costituita dalla Legge 890/82, bensì dal codice postale di cui al D.P.R. 156/73 . Infatti, quando, come nel nostro caso, la norma consente la notificazione dell'atto impositivo senza il ministero dell'ufficiale giudiziario e potendosi avvalere dell'ordinario strumento postale, alla procedura si applicano le norme più semplificate portate dal regolamento dei servizi postali per la consegna delle lettere raccomandate.

Radicata la circostanza che la notifica effettuata nel caso de quo a mezzo raccomandata si è perfezionata, ne consegue spirato il termine per l'opposizione previsto ex art. 24 d.lgs 46/1999 e gli atti impositivi in questione, in mancanza di tempestiva opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notifica, devono ritenersi oramai definitivi ed inoppugnabili. Per tali motivi le pretese contributive contenute negli avvisi di addebito nn. 328 2013 00012189 19 000 e 328 2012 00028065 09 000, ritualmente notificati , sono divenute definitive perché non opposte nel termine di legge.

Nemmeno è maturato il termine quinquennale prescrizioneale, perché sono da ritenere validi gli atti interruttivi costituiti dalle notifiche del 9 aprile 2013 e del 28 settembre 2012, con riferimento a contributi degli anni 2011 e 2012; dagli atti interruttivi inizia a decorrere un ulteriore termine quinquennale che alla data della richiesta di estratto di ruolo (3 febbraio 2016) non è affatto maturato.

Il ricorso in appello dell'Istituto va dunque accolto ed in riforma della impugnata sentenza è da ritenere legittimo il diritto dell'Inps ad agire in via esecutiva per i crediti azionati con i sopracitati avvisi di addebito. Va rigettato il ricorso di primo grado con riferimento ai crediti azionati con gli avvisi di addebito nn. 328 2013 00012189 19 000 e 328 2012 00028065 09 000.

Ad ogni modo, attesa la particolare complessità della fattispecie in esame e l'evoluzione giurisprudenziale, la Corte ritiene che sussistono giustificate ragioni per compensare le spese del presente grado di giudizio fra le parti.

p.q.m.

La Corte così provvede:

Accoglie l'appello dell'Inps ed in parziale riforma della sentenza di primo grado rigetta l'opposizione proposta da Andrea Natale avverso gli avvisi di addebito nn. 328 2013 00012189 19 000 e 328 2012 00028065 09 000.

Compensa le spese fra le parti.

Napoli 7 marzo 2022

Il Giud. Aus. Estensore

Dr. Lucilla Nigro

Il Presidente

Dr. Mariavittoria Papa